

TRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI

La Camera dei deputati ha approvato in prima lettura un provvedimento sulla tracciabilità dei prodotti, al fine di promuovere il diritto dell'informazione del consumatore e tutelarne gli interessi e allo stesso tempo incentivare i produttori a dotarsi volontariamente delle tecnologie necessarie.

La relatrice Caterina Bini (Pd) ha affermato che «il sistema di tracciabilità presenta tre peculiarità: consente a tutti i cittadini un'informazione puntuale, trasparente e dettagliata sui prodotti, evita contraffazioni e frodi e consente alle imprese di garantire la qualità dei prodotti e dei materiali attraverso un sistema in grado potenzialmente di promuoverne la diffusione sui mercati globali».

Per una lettura più analitica e dettagliata del testo unificato "Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore" AC 1454, AC 2868, AC 3320 si rinvia [ai lavori parlamentari](#) e ai [dossier](#) di approfondimento a cura del Servizio Studi della Camera dei deputati.

UNA NORMA A PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

Promuovere il diritto dei consumatori all'informazione e tutelarne gli interessi, assicurare un livello elevato di protezione e contribuire a custodire la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori, questa la *ratio* della norma approvata alla Camera e che ora passa al Senato.

TRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI MEDIANTE L'USO DI CODICI NON REPLICABILI

Il testo approvato istituisce un sistema volontario di autenticazione e di tracciabilità dei prodotti che, attraverso l'apposizione di codici identificativi non replicabili, consenta al consumatore di conoscerne l'effettiva origine e di ricevere una completa informazione sulla qualità e sulla provenienza dei componenti e delle materie prime nonché sul processo di ciascuna fase di lavorazione delle merci e dei prodotti intermedi e finiti.

Si tratta di codici identificativi, recanti segni unici e non riproducibili, da apporre sul singolo prodotto, che contengono i dati, riscontrabili anche per via telematica, del produttore, dell'ente certificatore della filiera del prodotto e del distributore che fornisce il sistema dei codici stessi, nonché l'elencazione di ogni fase di lavorazione. Tali codici saranno utilizzabili anche con le nuove tecnologie, *smartphone*, *tablet* e i loro futuri sviluppi.

Un regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico¹, stabilirà le specifiche tecniche delle architetture informatiche volte ad assicurare la tracciabilità attraverso i codici identificativi, le modalità operative per il rilascio delle certificazioni e le modalità di accreditamento dei produttori delle medesime architetture, nonché le tecnologie utilizzabili. Il decreto stabilirà anche da un punto di vista operativo le modalità di collaborazione con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e con le associazioni di categoria delle imprese e dei consumatori interessate per la verifica periodica a campione del rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo da parte delle imprese che aderiscono al sistema.

CONTRIBUTI PER L'INTRODUZIONE DI SISTEMI DI TRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI

Previste una serie di agevolazioni per gli investimenti sostenuti dalle imprese che aderiscono al sistema di tracciabilità: una quota fino a 20 milioni di euro è destinata a tale scopo, a valere sui fondi della cosiddetta "Nuova Sabatini"², che prevede finanziamenti e contributi a tasso agevolato per gli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in *hardware*, in *software* ed in tecnologie digitali.

Possono accedere ai contributi i seguenti soggetti:

- le micro, piccole e medie imprese;
- i distretti produttivi;
- altre forme aggregative di imprese, quali consorzi, anche in forma di società, raggruppamenti temporanei di imprese;
- le imprese *start-up* innovative;

Gli importi sono concessi entro i limiti del regime "*de minimis*".

Con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi.

SANZIONI

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito ai sensi dell'articolo 517 del codice penale (reclusione fino a 2 anni e una multa fino a 20.000 euro) chiunque appone a prodotti destinati al commercio codici, di cui alla presente legge, che contengano riferimenti non corrispondenti al vero.

¹ Da emanare entro dodici mesi sentite le Commissioni parlamentari competenti e l'Agenzia per l'Italia digitale, le associazioni di categoria delle imprese e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale e i produttori del sistema.

² Di cui all'articolo 2 del DL n. 69 del 21 giugno 2013.